

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere n. 220 del 15.12.2005 del Dipartimento della Funzione pubblica relativo al regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con il quale è stato fatto il punto sul sistema delle incompatibilità vigenti per la P.A;

RICHIAMATI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 che riconferma la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/57 : "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società a fini di lucro...."
- l'art.1 commi 56 e seguenti della Legge 662/96 ai sensi del quale i lavoratori con rapporto di lavoro part time non superiore al 50% di quello a tempo pieno non possono svolgere le specifiche attività (siano di lavoro autonomo o subordinato) che le amministrazioni di appartenenza hanno individuato come interferenti con i compiti istituzionali;
- l'art. 17 della Legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994) ai sensi del quale i lavoratori part time possono assumere incarichi di progettazione o direzione dei lavori a favore di soggetti terzi rispetto all'ente di appartenenza (sia privati che P.A.) e possono svolgere la libera professione purchè fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio a cui fanno capo;
- l'art. 4 comma 7 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto il 14.09.2000 ai sensi del quale i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 149 del 27.04.2000, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificato con deliberazione GC n. 55 del 14.03.2004 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che tale Regolamento non disciplina il rapporto di lavoro part time ed è quindi necessario procedere a disciplinare tale fattispecie;

RITENUTO pertanto di disciplinare la materia relativa alle attività esercitabili da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale come segue:

"Art. 20 bis Rapporto di lavoro part time

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno è permesso l'esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale, previa iscrizione, ricorrendo le condizioni, al relativo Albo, salvo che tali attività non generino conflitti di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dal settore di assegnazione e che tali attività non vengano effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali i dipendenti o il settore di appartenenza svolgano funzioni di controllo o vigilanza, di rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali o siano fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione. Lo svolgimento di attività lavorative o di altre prestazioni presso altri enti locali deve comunque essere autorizzato.

2. In ogni caso non possono essere autorizzate:

- a) l'esercizio di attività libero professionali di natura tecnica nell'ambito del territorio comunale nel caso in cui il dipendente interessato ricopra all'interno dell'ente un profilo professionale di natura tecnica (architetto, ingegnere, geometra, etc.) in relazione all'attività concretamente svolta;
- b) attività che ledono il prestigio, l'onore ed il decoro della Pubblica Amministrazione;
- c) incarichi professionali a dipendenti iscritti agli appositi Albi a favore dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

3. Il dipendente a part time deve richiedere in ogni caso la preventiva autorizzazione allo svolgimento di un'altra attività lavorativa che verrà autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale sentito il Responsabile del Servizio.

4. Per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo i dipendenti interessati dovranno far pervenire attestazione nella quale risulti se il soggetto svolge altra attività lavorativa e, in caso positivo, il tipo di attività ed il luogo di svolgimento.

5. Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale Regioni Autonomie Locali e nelle disposizioni vigenti.”

RICORDATO che ai sensi dell' art. 7 comma del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, dovrà essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all' art. 10, comma 2, dello stesso contratto;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

D E L I B E R A

1. di inserire nel vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 149 del 27.04.2000, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificato con deliberazione GC n. 55 del 14.03.2004 esecutiva ai sensi di legge, il seguente articolo:

“Art. 20 bis Rapporto di lavoro part time

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno è permesso l'esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale, previa iscrizione, ricorrendo le condizioni, al relativo Albo, salvo che tali attività non generino conflitti di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dal settore di assegnazione e che tali attività non vengano effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali i dipendenti o il settore di appartenenza svolgano funzioni di controllo o vigilanza, di rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali o siano fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione. Lo svolgimento di attività lavorative o di altre prestazioni presso altri enti locali deve comunque essere autorizzato.

2. In ogni caso non possono essere autorizzate:

- a) l'esercizio di attività libero professionali di natura tecnica nell'ambito del territorio comunale nel caso in cui il dipendente interessato ricopra all'interno dell'ente un profilo professionale di natura tecnica (architetto, ingegnere, geometra, etc.) in relazione all'attività concretamente svolta;
- b) attività che ledono il prestigio, l'onore ed il decoro della Pubblica Amministrazione;
- c) incarichi professionali a dipendenti iscritti agli appositi Albi a favore dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

3. Il dipendente a part time deve richiedere in ogni caso la preventiva autorizzazione allo svolgimento di un'altra attività lavorativa che verrà autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale sentito il Responsabile del Servizio.

4. Per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo i dipendenti interessati dovranno far pervenire attestazione nella quale risulti se il soggetto svolge altra attività lavorativa e, in caso positivo, il tipo di attività ed il luogo di svolgimento.

5. Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale Regioni Autonomie Locali e nelle disposizioni vigenti.”

2. di inviare copia della presente deliberazione agli organismi di rappresentanza sindacale previsti di cui all' art. 10, comma 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 1.4.1999.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: AFFARI E CONTABILITA' DEL PERSONALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME: MODIFICAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE


Bibbiena, 11 febbraio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME: MODIFICAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il **28 FEB. 2006** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **356** Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' **28 FEB. 2006**

IL MESSO
L. Bosch



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal **28 FEB. 2006** al **15 MAR. 2006** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **16 MAR. 2006**

N. **356** Reg. Pubbl.

IL MESSO

Catja del Fone



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Debra Silvia Petrucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

11 MAR. 2006

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li' **13 MAR. 2006**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE